REGOLAMENTO (CE) N. 2258/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1760/98 e che porta a 3 094 900 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ([2]), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ([4]), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(2) Il regolamento (CE) n. 1760/98 della Commissione ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2000 ([6]), ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 3 060 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese. La Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 34 900 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 3 094 900 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese.

(3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1760/98.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1760/98 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 3 094 900 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 3 094 900 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([2]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
([3]) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.
([4]) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.
([5]) GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 13.
([6]) GU L 242 del 27.9.2000, pag. 3.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	163 400
Châlons	332 000
Clermont	10 000
Dijon	217 000
Lille	630 100
Nancy	83 000
Nantes	50 800
Orléans	556 400
Paris	164 200
Poitiers	240 300
Rouen	646 300
Toulouse	1 400»